

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE  
SEZIONE COMMERCIALE**

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, composto dai Magistrati:

Dott. Alessandro Silvestrini - Presidente

Dott. Paolo Moroni - Giudice

Dott. Pietro Errede - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. OMISSIS R. G. avente ad oggetto “opposizione all’esecuzione immobiliare – reclamo “, vertente

TRA

CREDITORE

-reclamante

E

DEBITORE

-reclamato

**MOTIVI**

Con ricorso depositato telematicamente in data 12.08.2019, CREDITORE ha proposto reclamo avverso l’ordinanza del G.E. datata 23.07.2019 di sospensione dell’esecuzione n. OMISSIS r.g.e. sul rilievo che “essendo stata celebrata l’udienza ex art. 569 c.p.c., il termine ultimo per produrre la copia della nota di trascrizione e la relativa attestazione è spirato con la predetta udienza, atteso che risulta depositato in data 24.9.2018 il solo certificato ipotecario, ma non la copia della nota di trascrizione del pignoramento e la relativa attestazione di conformità. Tale rilievo è dirimente in quanto idoneo a determinare la stasi della procedura esecutiva per inattività delle parti ex art. 630 c.p.c. (v. ordinanza reclamata).

Ha dedotto la reclamante:

1) Errata applicazione dell’art. 630 cpc in relazione all’art. 557 secondo comma cpc. Errore sul presupposto di fatto circa l’asserito mancato deposito della nota di trascrizione, avendo il GE ritenuto che la mancata attestazione di conformità della nota di trascrizione prevista dall’art 557 cpc sia qualificabile come “inattività” della parte con conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo previa la sospensione dello stesso.

2) Errore e falsa applicazione dell’art. 630 cpc in relazione all’art. 557 secondo comma sulla necessità della presenza della attestazione di conformità rispetto alla nota di trascrizione ai fini della efficacia del processo esecutivo, ritenendo in sostanza il GE che, non essendo accompagnata dalla certificazione di conformità a sensi dell’art. 557 secondo comma, è come se la nota di trascrizione non fosse stata mai depositata con conseguente fattispecie estintiva del processo esecutivo per inattività della parte procedente, previa sospensione dello stesso;

*Ordinanza, Tribunale di Lecce, Pres. Silvestrini – Rel. Errede, del 29 novembre 2019*

3) Errore e falsa applicazione dell'art. 630 cpc in relazione all'art. 557 secondo comma sulla valenza della presenza della attestazione di conformità rispetto alla nota di trascrizione ai fini della efficacia del processo esecutivo, non avendo considerato il GE che l'assenza della attestazione di conformità non potrebbe che essere considerata una mera irregolarità formale e pertanto, per il fatto che la nota debba ritenersi, pur in assenza della attestazione di conformità, validamente depositata nei termini, nessun pregiudizio ne dovrebbe derivare a parte creditrice, men che meno l'estinzione della procedura previa sospensione.

4) Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art 101 cpc ovvero per violazione dell'art. 617 secondo comma cpc per il mancato rispetto del termine di venti giorni ai fini della tempestività dell'eccezione, per non avere il GE assegnato alla parte che doveva difendersi i termini previsti dall'art 101 cpc per osservazioni sulla questione rilevabile di ufficio e mossa dalla difesa del debitore esecutato solo in occasione della prima udienza di discussione dell'opposizione all'esecuzione e cioè che la nota di trascrizione non fosse presente nel processo telematico perché mai depositata o perché depositata senza la relativa attestazione di conformità, incappando così in una nullità insanabile. E comunque ove si fosse ritenuto che l'eccezione fosse stata accolta su istanza di parte e la stessa dovesse qualificarsi, correttamente, almeno per le eccezioni "preliminari", una opposizione agli atti esecutivi, la stessa era tardiva per violazione del termine perentorio fissato dall'art. 617 c.p.c.;

5) Illegittimità ed erroneità del provvedimento impugnato in ordine alla condanna alle spese, posto che nell'ordinanza gravata il GE dopo aver rigettato tutte le eccezioni sollevate da controparte con il ricorso (tranne quella proposta in udienza ed accolta) avrebbe dovuto, nel caso di soccombenza della parte creditrice, quanto meno compensare le spese.

Ha concluso la reclamante come di seguito: *“CHIEDE che il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, VOGLIA accogliere il presente reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa il 23.07.2019 nel procedimento n. OMISSIS RGE Imm., G.E. dott. Memmo, pubblicata in data 29.07.2019, comunicata dalla Cancelleria in data 30.07.2019 perché nulla e comunque illegittima, revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incumbente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione – VOGLIA altresì all'esito degli accertamenti e all'acquisizione dei documenti ritenuti necessari, disporre la prosecuzione del processo esecutivo e quindi ordinare la vendita del compendio pignorato, indicando ovvero assegnando previamente termine, qualora lo ritenga opportuno, per effettuare gli adempimenti da compiere propedeutici alla vendita stessa ovvero fissando il termine per la riassunzione nel merito, al fine, ove occorra, di dirimere le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni compresi nel fondo patrimoniale. Con vittoria di spese di questa fase e della precedente. In subordine, qualora ritenga di non accogliere il presente reclamo, disporre la integrale compensazione delle spese di questa fase e della precedente”.*

Ha resistito al reclamo DEBITORE che ha chiesto in via preliminare il rigetto del gravame; in via subordinata, in caso di riforma anche parziale del provvedimento impugnato, la conferma della disposta sospensione e la declaratoria della inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento e/o della procedura esecutiva n. OMISSIS e l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso in opposizione all'esecuzione e nel verbale di udienza del marzo 2019, per le ragioni lì dedotte, ivi compreso l'omesso deposito dell'attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento disponendo l'estinzione del giudizio, ed in ogni caso con fissazione del termine per introdurre o riassumere il giudizio di merito ed il favore delle spese processuali.

All'udienza del 26.11.2019 le parti hanno discusso il reclamo ed il Collegio ha riservato la decisione.

Il PRIMO MOTIVO di reclamo è fondato.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

TARDIVA PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE: il mancato deposito nei termini dell'attestazione di conformità è una mera irregolarità formale

Come emerge *per tabulas* la nota di trascrizione del pignoramento è stata depositata in data 25.09.2018 dal creditore procedente in allegato alla documentazione ipocatastale ventennale e solo in data 12.08.2019 è stata emessa attestazione di conformità della relativa copia. (v. doc. 8 fascicolo reclamante).

Il punto è quindi stabilire se la mancanza di attestazione di conformità, nel momento del deposito della copia della nota di trascrizione, integri una mera irregolarità sanabile o rilevi ex art. 557 co. 3 c.p.c. ai fini della inefficacia del pignoramento e/o della estinzione della procedura.

Ebbene, pur non ignorando il Collegio quel filone giurisprudenziale di merito (richiamato dal primo giudice) secondo cui *“Nella espropriazione immobiliare, ai fini della iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare, in una con la nota di iscrizione, copia conforme degli atti richiamati dal disposto di cui all’art. 557 II co., c.p.c. la mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l’inefficacia del pignoramento ai sensi dell’art. 557 III co. c.p.c., rilevabile d’ufficio -nel caso di specie il pignoramento è stato ritenuto inefficace in quanto le copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, pur tempestivamente depositate, erano prive dell’attestazione di conformità-”* (Tribunale Milano, 29 Giugno 2016), si ritiene di non aderire a questa impostazione eccessivamente formalistica e non in linea con la tassatività delle ipotesi di inefficacia del pignoramento ex art. 557 co.3 c.p.c. e, per l’interpretazione data dal giudice di prime cure, anche con la tassatività delle ipotesi di inattività delle parti rilevante ai fini dell’estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c., previa sospensione.

Ne consegue che, ad avviso di questo Collegio, il mancato deposito nei termini della attestazione di conformità rappresenti una mera irregolarità formale sanabile dal creditore procedente, e non una grave omissione rilevante ai fini della inefficacia del pignoramento o dell’estinzione della procedura, previa sospensione.

Tali considerazioni trovano riscontro anche nella giurisprudenza di merito più recente secondo cui *“Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è dettata esclusivamente con riguardo all’omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal terzo comma dell’art. 557, c.p.c. (titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento) e non per il deposito della nota di trascrizione, non avendone il creditore procedente la disponibilità.”* (così Tribunale Bari, 01 Luglio 2019; Tribunale Napoli Nord, 06 Dicembre 2018).

L’accoglimento del PRIMO MOTIVO di reclamo assorbe ogni altra questione sollevata dalla reclamante, attesa la conseguenziale riforma della gravata ordinanza.

Le spese di lite possono compensarsi per intero data la particolarità delle questioni trattate ed il relativo contrasto giurisprudenziale.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul reclamo proposto con ricorso depositato telematicamente in data 12.08.2019 da CREDITORE avverso l’ordinanza del G.E. datata 23.07.2019 di sospensione dell’esecuzione n. OMISSIS r.g.e. così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l’effetto, previa riforma della gravata ordinanza, rigetta l’istanza di sospensione della procedura esecutiva n. OMISSIS r.g.e.;
- rimette le parti davanti al G.E. per il prosieguo della procedura esecutiva n. OMISSIS r.g.e.;
- compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 29.11.2019

Il Giudice estensore  
dr. Pietro Errede

Il Presidente  
dr. Alessandro Silvestrini

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS